



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

[nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

Roma, 28 ottobre 2012

## SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 223 DELL' 8 OTTOBRE 2012 ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 12, COMMA 10 D.L. 78/2010 ILLEGITTIMO PRELIEVO DEL 2,50% - CHIARIMENTI

Colleghi,

in questi giorni abbiamo ricevuto richieste di chiarimenti in merito alla trattenuta del 2,5% relativa all'80% della retribuzione, per la quale siamo già intervenuti più volte, sia con le [diffide](#) singole sia con le richieste al [dipartimento](#) di sospendere la illegittima trattenuta.

Come è noto la Corte Costituzionale ha recentemente giudicato incostituzionale l'art. 12 comma 10, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa del 2,5% della base contributiva, prevista dall'art. 37 comma 1 del D.P.R. 29 Dicembre 1973, n.1032.

Tale decisione rende immediatamente nulli gli effetti prodotti dal citato art. 12 comma 10, del D.L. n. 78/2010 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale che è avvenuta il giorno 17 ottobre scorso.

Inoltre, venerdì 26 ottobre u.s. il Consiglio dei Ministri ha licenziato un decreto legge con il quale prende atto della sentenza della Corte Costituzionale e della vicenda della ritenuta del 2,50% sul TFS/TFR.

Il comunicato stampa del Governo è il seguente:

*"Il Consiglio ha poi approvato un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia. Per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente....."*

Attendiamo quindi di conoscere il testo definitivo del decreto per esprimere le nostre valutazioni sul da farsi, anche se traspare che è ripristinata la situazione antecedente all' art. 12 del D.L. 78/11, ovvero il ritorno al TFS.

Pertanto, al momento, per rispondere ai quesiti che ci pervengono, riteniamo INUTILE produrre atti singoli di diffida, ed è ancor più inutile per coloro che lo hanno già fatto alcuni mesi fa utilizzando la modulistica messa a disposizione dal CONAPO.

Alleghiamo articolo di stampa esplicativo.

Sarà nostra cura fornire più dettagliate indicazioni non appena verificato il decreto, di concerto con i nostri legali.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi





# STATALI

Ripristinato il regime precedente all'introduzione del Tfr  
Incerti gli effetti su chi è già uscito

# Torna la vecchia buonuscita ma resta la trattenuta del 2,5%

## Dietrofront del governo dopo la sentenza della Consulta

*Per gli stipendi dei dirigenti ci sarà un intervento amministrativo*

**IL PRELIEVO**

# 2,5 %

Si chiama «opera di previdenza» la trattenuta del 2,5 % sull'80 % della retribuzione dei dipendenti pubblici

**L'EFFETTO**

# 600

Secondo una stima della Uil-Fpl è di 600 euro l'anno l'effetto del prelievo su un dipendente di fascia C

di LUCA CIFONI

ROMA – Tutto come prima del 2011. I dipendenti pubblici continueranno a subire la trattenuta del 2,5 per cento sull'80 per cento della loro retribuzione, che era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Ma lo Stato calcherà la loro liquidazione con le regole generalmente più favorevoli della buonuscita, invece che con quelle del Tfr dei lavoratori privati. La soluzione scelta dal governo per ovviare al pronunciamento della Consulta è una vera e propria marcia indietro, che però lascia qualche dubbio su cosa accadrà a chi nel frattempo ha lasciato il lavoro. Per saperlo occorrerà attendere il testo definitivo del decreto legge sommarariamente annunciato nel com-

municato emesso al termine del Consiglio dei ministri di ieri. Mentre dovrebbero essere definiti con un atto amministrativo - ma su questo punto le incertezze sono ancora maggiori - gli altri temi censurati dai giudici costituzionali: retribuzioni dei dirigenti pubblici e dei magistrati.

**La legge.** La manovra correttiva approvata nella primavera del 2010 dal precedente esecutivo (legge 122) conteneva una riforma del meccanismo per la liquidazione dei dipendenti pubblici. Il Trattamento di fine servizio (Tfs), la vecchia buonuscita, veniva sostituito dal Tfr già prerogativa dei dipendenti privati. Sono due sistemi diversi, che prevedono anche un'alimentazione contributiva diversa: 6,91 per cento dello stipendio, intera-

mente a carico del datore di lavoro, per il Tfr, 9,6 sull'80 per cento della retribuzione per la buonuscita, con un 2,5 per cento (dunque un 2 effettivo sul totale) a carico del lavoratore. Il nuovo regime è virtualmente scattato dal 2011, ma da allora anche sulla base di una circolare dell'Inpdap Stato, enti pubblici ed amministrazioni locali hanno continuato ad applicare nella busta paga dei propri dipendenti la trattenuta del 2,5 per cento (denominata «Opera di previdenza»). E sono partiti i primi ricorsi.

**La sentenza.** Dopo i primi pronunciamenti di alcuni Tar, la questione è approdata alla Corte costituzionale. Molto chiara la sua decisione: il nuovo assetto viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione determinando «un ingiustificato trattamento deteriorante dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati». Questo perché entrambe le categorie hanno la liquidazione calcolata nello stesso modo, ma solo i primi si vedono applicare la trattenuta, con l'ulteriore svantaggio che la base di calcolo resta l'80 per cento della retribuzione.

**Il rimedio.** Restituire ai dipendenti la trattenuta illegittima per i due anni fin qui trascorsi e sospenderla per il futuro è un'opzione che il governo non ha mai preso in considerazione: troppo costosa per il bilancio pubblico. Avrebbe potuto tentare di aggirare la sentenza imponendo la stessa trat-



tenuta con un'altra voce, ma ha preferito semplicemente ripristinare il sistema in vigore fino al 2010, rimuovendo così la situazione di illegittimità evidenziata dalla Consulta.

**Chi è toccato.** Per i circa 2 milioni di dipendenti assunti prima del 2001 (quelli entrati dopo hanno già il Tfr e lo stipendio ridotto) tutto torna come prima e di fatto non cambierà nulla. Resta da definire la situazione di chi in questi due anni ha lasciato il lavoro. Due le opzioni: ricalcolo della liquidazione per la quota post 2011 oppure restituzione della retribuzione trattenuta nei mesi successivi al gennaio dello scorso anno.

**Dirigenti e magistrati.** La Consulta aveva censurato anche altre parti della legge 122/2010, quelle che imponevano la riduzione dello stipendio per i dirigenti pubblici (5 per cento oltre i 90 mila euro, 10 oltre i 150 mila) e dell'indennità dei magistrati. Su questi aspetti, spiega il comunicato di Palazzo Chigi, si interverrà in via amministrativa attraverso un Dpcm.

**I commenti.** «Quando nel 2010 si fece l'operazione sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, diciamo che era frettolosa, sommaria, superficiale e di dubbia legittimità», ricorda Michele Gentile, responsabile Servizi pubblici della Cgil nazionale, che aggiunge: «I tecnici che allora la compilarono, giudicandola legittima, sono però gli stessi che oggi sono costretti ad una clamorosa retromarcia».

